

GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI REGOLAMENTO DIPARTIMENTALE PER LA FRUIZIONE DEL PERIODO DI ALTERNANZA

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. I/le professori/professoressa di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali possono usufruire di un periodo di alternanza, per ragioni di studio e di ricerca scientifica, anche all'estero, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 D.P.R. n. 382 del 1980-e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Forma e contenuto della domanda

1. Al fine di porre il Consiglio di Dipartimento nelle condizioni di assumere la delibera di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento, il/la docente interessato/a è tenuto/a a presentare al Direttore/Direttrice del Dipartimento la domanda redatta secondo le prescrizioni del successivo comma 2.

2. La domanda, da presentare fra il 15 e il 31 ottobre dell'anno solare che precede l'anno accademico per il quale viene richiesta l'alternanza, contiene:

- a) l'indicazione del periodo di alternanza, con espressa menzione anche degli eventuali periodi all'estero;
- b) l'indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività di ricerca;
- c) l'oggetto delle attività di ricerca;
- d) l'indicazione delle modalità di copertura delle attività didattiche, nella titolarità del/della docente richiedente, che non potranno essere svolte durante il periodo di alternanza;
- e) la dichiarazione di essere stato/a o no precedentemente autorizzato/a alla fruizione dell'alternanza, con l'indicazione del relativo periodo.

Art. 3 - Procedimento di deliberazione

1. Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento, sentiti/e i/le Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio all'interno dei quali il/la docente richiedente è titolare o contitolare di insegnamenti, pone la richiesta di concessione del periodo di alternanza all'ordine del giorno del primo Consiglio di Dipartimento utile successivo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del/della docente richiedente delibera sulla richiesta di concessione del periodo di alternanza, esprimendo motivato parere obbligatorio sulla relativa accogliibilità, tenendo conto, fra gli altri, dei seguenti criteri:

- a) esigenze di funzionamento o organizzative del Dipartimento, ivi incluso il contenimento della spesa per l'eventuale didattica sostitutiva;
- b) anzianità di servizio;
- c) distribuzione nel tempo del regime di alternanza con un criterio di rotazione, anche tra le diverse aree disciplinari;

- d) rilevanza del progetto presentato dal/dalla docente anche in relazione alle esigenze scientifiche;
- e) durata e coerenza del periodo di alternanza rispetto alle attività didattiche da svolgere nel o nei Corsi di laurea in cui il/la docente è titolare di insegnamenti;
- f) possibilità di adeguata sostituzione didattica con altri/altre docenti dell'Ateneo;
- g) consistenza dei/delle docenti appartenenti al Dipartimento e al medesimo settore scientifico-disciplinare o affini;
- h) contributo dato dal/dalla docente richiedente alle esigenze organizzative e di funzionamento del Dipartimento o dell'Ateneo nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda.

Art. 4 - Oneri del/della richiedente successivi alla delibera del Consiglio di Dipartimento

1. Il/la richiedente è tenuto/a a presentare al Magnifico Rettore la domanda di concessione del periodo di alternanza redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito internet dell'Ateneo e secondo le relative modalità, unitamente all'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al precedente art. 3.